

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 98

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA
LORO SEDI
- Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI
- Alle Organizzazioni di Produttori interessate
- All' AG.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore
Via Palestro, 81
00185 ROMA

- All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO
- All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
- e p.c. Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
- Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
ROMA
- A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA
- A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

- A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-13@@pec.leonardo.com
- A RTI Lotto 4 – Gara SIAN
EY Advisory S.p.A.
Via Aurora 43
00187 ROMA
PEC: agea-14@legalmail.it

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione di sostegni per il settore del riso in crisi ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13) ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n. 0435270. CAMPAGNA 2022.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. PREMESSA..... | 5 |
| 2. RIFERIMENTI NORMATIVI | 6 |
| 3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO | 6 |
| 4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO | 7 |
| 5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO | 8 |
| 6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO | 8 |
| 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE..... | 8 |
| 8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI..... | 8 |
| 8.1. Acconto | 8 |
| 8.2. Saldo..... | 9 |
| 9. CONTROLLI..... | 9 |
| 9.1. Verifiche di ammissibilità..... | 9 |
| 9.2. Ulteriori controlli istruttori..... | 10 |
| 9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234).. | 10 |
| 9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)..... | 12 |
| 9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)..... | 12 |
| 9.2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) | 13 |
| 10. COMUNICAZIONI..... | 13 |
| 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO..... | 13 |
| 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) | 14 |
| Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI | 18 |
| BASE GIURIDICA UNIONALE..... | 18 |
| BASE GIURIDICA NAZIONALE | 18 |
| DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA | 20 |
| REGISTRO AIUTI DI STATO..... | 21 |
| DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) | 21 |
| REGOLARITÀ FISCALE..... | 22 |

1. PREMESSA

Il settore del riso necessita di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato imprevedute come l'attuale peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto all'attuale scenario di instabilità internazionale a ridosso della grave crisi di mercato della recente pandemia da Covid 19 che ha già duramente colpito il settore agricolo concedendo un ristoro per i maggiori costi sostenuti per la campagna 2022.

Pertanto, si è ritenuto necessario sostenere le aziende che coltivano riso attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione, garantendo un sostegno equamente distribuito commisurato agli ettari di superficie coltivata nella campagna 2022, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi per i fertilizzanti specifici per il riso e per i carburanti rispetto alla campagna 2021 pari ad una forbice tra il 58% (dati CCIAA) e il 75% (dati puntuali) per il gasolio agricolo e pari al 96% per i fertilizzanti (dati CCIAA) come riportato nello "Studio su aumento dei costi per la coltivazione del riso per il 2022" dell'Ente Nazionale Risi (Ente Risi) (rif. prot. MIPAAF del 6 settembre 2022 n. 0396276).

Il Decreto Ministeriale (DM) 16 settembre 2022 n. 0435270 prevede sostegni per il settore del riso in crisi ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13).

L'intervento in sostegno per il settore del riso in crisi è stato integrato attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per le categorie di beneficiari di cui al suddetto decreto come implementate da Decreto- Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto a favore del settore del riso per la campagna 2022 per un importo complessivo di 15 milioni di euro previsto dall'art. 3 del DM 16 settembre 2022 n. 0435270.

Gli aiuti, in conformità al decreto stesso, sono concessi nei limiti fissati dal regime di aiuti "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386 regola il regime di aiuto di Stato recante il *“Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”* è stato notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ed è stato approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 103965 del 18 agosto 2022.

“Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea” ma si considerano ammissibili al sostegno anche tutte le altre imprese agricole del settore riso che sono state individuate nel Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. n. 0435270 come colpite dalla crisi Ucraina.

Gli aiuti non spettano:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 0435270 e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole che hanno coltivato riso nella campagna 2021 e nella campagna 2022 e che hanno subito l’aumento dei costi di produzione come specificato nel paragrafo 1.

In considerazione della particolare natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese agricole del settore riso, la presentazione delle domande avverrà in modo semplificato sulla base:

- della superficie coltivata a riso richiesta nella Domanda Unica 2022 presentata presso l’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale delle aziende agricole.
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale sul SIAN, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 e DM 1° marzo 2021- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia presenti nel SIAN.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Il beneficiario, impresa agricola del settore riso, deve indicare:

- l'Organismo Pagatore presso cui ha presentato la Domanda Unica 2022 (DU2022) in base alla sede legale dell'azienda agricola ed il numero della DU2022, in cui è stata richiesta a premio la superficie coltivata a riso. Nel caso in cui l'impresa agricola non abbia presentato la DU2022 deve indicare il numero del Piano di Coltivazione Grafico del Fascicolo aziendale e la relativa data di presentazione al 15 maggio 2022 in cui risulta la superficie coltivata a riso, tale domanda sarà oggetto di controllo oggettivo;
- l'Organismo Pagatore presso cui ha presentato la Domanda Unica 2021 (DU2021) in base alla sede legale dell'azienda agricola ed il numero della DU2021, in cui è stata richiesta a premio la superficie coltivata a riso. Nel caso in cui l'impresa agricola non abbia presentato la DU2021 deve indicare il numero del Piano di Coltivazione Grafico del Fascicolo aziendale e la relativa data di presentazione al 15 maggio 2021 in cui risulta la superficie coltivata a riso, tale domanda sarà oggetto di controllo oggettivo.

Sono comunque esclusi i soggetti che non hanno presentato DU né per l'anno 2022 né per l'anno 2021.

Se nel 2022 il beneficiario è subentrato per decesso del titolare dell'impresa agricola del settore riso che ha richiesto a premio nel 2021 la superficie coltivata a riso, il beneficiario stesso deve indicare:

- l'Organismo Pagatore presso cui ha presentato Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014;
- il numero della Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014;
- il CUA del beneficiario deceduto nel 2021;
- l'Organismo Pagatore presso cui il beneficiario deceduto ha presentato la DU2021;
- il numero della DU2021.

Se nel 2022 il beneficiario è subentrato per decesso del titolare dell'impresa agricola del settore riso che ha richiesto a premio nel 2022 la superficie coltivata a riso, il beneficiario stesso deve indicare:

- l'Organismo Pagatore presso cui ha presentato Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014;
- il numero della Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014;
- il CUA del beneficiario deceduto nel 2022;
- l'Organismo Pagatore presso cui il beneficiario deceduto ha presentato la DU2022;
- il numero della DU2022.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Nei limiti di spesa di 15 milioni di euro previsto dall'art. 3 del DM 16 settembre 2022 n. 0435270, in tali limiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, ai soggetti beneficiari è concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022.

In caso di superamento dei fondi stanziati, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare e l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali è stata presentata la domanda di riconoscimento dell'aiuto.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato.

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 25 novembre 2022 entro e non oltre il 9 dicembre 2022.**

8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

8.1. Acconto

Il comma 8 dell'art. 6 del DM 16 settembre 2022 n. 0435270, stabilisce che l'Organismo pagatore AGEA è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta per cento del contributo spettante dell'importo erogabile, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.1.

8.2. Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a. Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b. Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c. Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d. Verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

9. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

9.1. Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della correttezza dei riferimenti comunicati relativi all'Organismo pagatore e alle domande presso cui ha presentato la DU2021, DU2022 in base alla sede legale dell'azienda agricola, in cui è stata richiesta a premio la superficie coltivata a riso ovvero i riferimenti del piano di coltivazione grafico 2021/2022 del Fascicolo aziendale in cui risulta la superficie coltivata a riso;

6. verifica dell'ammissibilità della superficie coltivata a riso richiesta al punto 5 anche sulla base dei dati inerenti ai controlli effettuati dagli Organismi Pagatori competenti per la DU2022 ovvero, laddove disponibili, per il piano di coltivazione grafico 2022 di cui al punto 5. In questo secondo caso potranno essere effettuati ulteriori controlli oggettivi mirati.

Le imprese agricole sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione noti ad AGEA.

9.2. Ulteriori controlli istruttori

9.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime di "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione del punto 42, la lettera a) della comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01) così come modificato dal punto 17 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 del 20 luglio 2022, gli aiuti complessivi non superano in alcun momento i 62 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a) delle suddette comunicazioni della Commissione europea, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 75 000 EUR per impresa

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti complessivamente percepiti nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01); si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica²;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01);
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

- ² s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

9.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

9.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.2.4. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'erogazione degli aiuti è **subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande**, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

10. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate ai sensi dell'art. 6 del 16 settembre 2022 n. 0435270.

- A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
 - a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
 - b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
- B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

| | |
|---|---|
| <p>Finalità del trattamento</p> | <p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. |
| <p>Modalità del trattamento</p> | <p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> |
| <p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p> | <p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> |

| | |
|---|---|
| | Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. |
| Natura del conferimento dei dati personali trattati | La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR (“giudiziari”). |
| Titolarità del trattamento | Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it . |
| Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) | AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it . |
| Responsabili del trattamento | I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A. |
| Diritti dell’interessato | Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it . Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. |

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE

Federico Steidl

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

- **Comunicazione della Commissione Europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022**
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- **Comunicazione della Commissione Europea (C(2022) 5342) del 20 luglio 2022**
Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- **Reg. (UE) n. 1407/2013**
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
- **Reg. (UE) n. 702/2014**
Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Reg. (UE) n. 2016/679**
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- **Decreto interdicpartimentale 26 agosto 2022 prot. n. 370386**
che regola il regime di aiuto di Stato recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.”
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123**
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

l'articolo 1, comma 128, recante l'istituzione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;

– **Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69**

l'articolo 39 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro;

– **Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2021, n. 106**

l'articolo 68, comma 2bis, che in considerazione del rilevante aumento dei costi di produzione per il settore zootecnico derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionale, riguardanti gli alimenti per il bestiame, incrementa il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura per 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori di bovini;

– **Legge 30 dicembre 2021, n. 234**

rifinanzia il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” (Tabella 13);

– **Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21**

Rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, con incremento della dotazione del suddetto Fondo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022;

– **Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50**

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n.114;

– **Legge 7 agosto 1990, n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

– **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 settembre 2022 n. 435270** Decreto ministeriale recante sostegni per il settore del riso in crisi ai sensi del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” di cui all'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13)

FASCICOLO AZIENDALE

– **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**

Semplificazione della gestione della PAC;

– **Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162**

Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

– **Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale**

Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;

– **Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale** – Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;

– **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;**

– **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS:** definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

– **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

– **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

– **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018**

Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

– **Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018**

Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;

– **Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

– **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019**

Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

– **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020**

Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

– **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021**

Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

– **Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021** – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

– **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

– Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;

– **Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022**

interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

REGISTRO AIUTI DI STATO

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

– **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

– **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34** – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

- **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).